



**Dr. Carlo Mazzerbo**

Direttore della Casa Circondariale

LIVORNO

*e, per conoscenza*

**Dr. Antonio Fullone**

Provveditore Regionale

Amministrazione Penitenziaria

Toscana e Umbria

FIRENZE

**Eleuterio Grieco**

Segretario Generale Regionale

UIL PA Polizia Penitenziaria Toscana

FIRENZE

**Oggetto: Invio del personale di Polizia Penitenziaria al D.S.S.**

*Egregio Direttore,*

è giunta notizia a questa Organizzazione Sindacale che di recente un'unità di Polizia Penitenziaria, in stato di convalescenza per post-intervento, sia stato valutato dal D.S.S. non idoneo al servizio e per questo motivo inviato al medico curante per ottenere il rinnovo della certificazione dello stato di malattia.

Ci risulta che siffatti prassi sia stata adottata più volte, al termine di ogni certificazione dello stato di convalescenza, fino al punto da portare il dipendente a inviare personalmente alla S.V. la segnalazione del mancato adempimento delle circolari vigenti in materia.

A tal proposito, riteniamo opportuno evidenziare che la scrivente Organizzazione Sindacale, attraverso il Segretario Regionale, ha contestato alla Direzione della Casa Circondariale di Pisa l'adozione della stessa misura da Ella applicata e la vertenza si è da poco conclusa con l'intervento del Provveditorato Regionale Toscana e Umbria, che ha riconosciuto le ragioni della controversia rispetto all'esatta interpretazione (che opportunamente si allega) della direttiva DIFESAN n.5000/2007 e le circolari ministeriali n.366497 del 28.11.2007 e n.54841 del 08.02.2011.

Alla luce di quanto esposto, invitiamo codesta Direzione ad adeguarsi urgentemente a quanto stabilito dal Provveditorato Regionale partecipandoci il relativo provvedimento amministrativo.

In attesa, si inviano distinti saluti.

Segretario Generale Provinciale

  
**Mauro Barile**



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E FORMAZIONE

Protocollo n° 33081 .I

Firenze, lì 5.08.2019

<input checked="" type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> serv. postale
<input type="checkbox"/> PEC	<input type="checkbox"/> a mano <input type="checkbox"/> fax

**Alle Segreterie regionali  
delle OO.SS.**

**UILPA -  
SiNAPPe  
USPP -UGL**

OGGETTO: Avviso n. 24 del 19.6.2019- Invio del personale di Polizia Penitenziaria al DSS

In riferimento alla nota datata 19/07/2019, si evidenzia che nella direttiva DIFESAN n. 5000/2007 vengono delineate le procedure per gli accertamenti concernenti l'idoneità al servizio, di competenza della CMO, ed assegnate al DSS, nell'ottica dello snellimento e dell'ottimizzazione delle stesse. Come è noto, a seguito del passaggio della sanità alle ASL, la circolare ministeriale n. 366497 del 28.11.2007 ha attribuito le funzioni di DSS sono state attribuite al medico incaricato, che " *può sulla base della direttiva (DIFESAN) gestire, per competenza e senza l'intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità....*"

Nessun dubbio quindi che Il DSS possa concedere la licenza di convalida, quando sia necessario al recupero di una condizione di salute necessaria ai fini dello svolgimento del servizio e tuttavia tale competenza del DSS va considerata non in astratto, ma in relazione alle competenze specifiche attribuitegli rispetto al personale di Polizia penitenziaria.

Nella successiva circolare ministeriale n. 54841 del 8.2.2011, infatti, è specificato che la competenza del DSS è limitata al punto 6 dell'allegato H della direttiva DIFESAN (allegato n.1), vale a dire la conferma dell'idoneità al servizio al termine del periodo di malattia nei casi espressamente indicati<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Il D.S.S. può direttamente confermare l'idoneità al servizio già posseduta dal militare subito prima del periodo di assenza dal servizio.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

UFFICIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E FORMAZIONE

Il DSS, come peraltro ribadito nella direttiva sopracitata può gestire, per competenza e senza l'intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o convalescenza, mentre in tutti gli altri casi deve rimettere il caso alla valutazione della CMO.

In questo senso deve intendersi il secondo capoverso della nota di questo Ufficio n. 6447 del 13.2.2014, in cui si attribuisce la competenza al medico incaricato di valutare le condizioni del lavoratore ed assumere conseguenti decisioni sanitarie.

Cordiali saluti

Il Provveditore  
Antonio Pullone

---

Dovrà invece disporre l'invio a visita collegiale solo nei casi in cui:

- a) la patologia abbia lasciato esiti influenti sull'idoneità al servizio militare;
- b) il periodo complessivo di assenza dal servizio abbia superato:
  - o 90 giorni continuativi per stato di MALATTIA;
  - o 60 giorni continuativi per stato di CONVALESCENZA.

Per patologie di lieve entità la valutazione dell'idoneità da parte del D.S.S. all'atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria previa, occorrendo, visita diretta:

- o quando l'assenza sia stata superiore a 20 giorni;
- o quando, considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini preventivi o medico-legali.

**TABELLA DELLE DECISIONI SANITARIE DEL D.S.S.**

	CONDIZIONE SANITARIA	DECISIONE/PROPOSTA del D.S.S	DURATA	NOTE
A.	Stato di MALATTIA.	Riconosciuto AMMALATO con prognosi clinica inabilitante fino al ..... s.c.	Fino a guarigione clinica utile.	① ②
B.	Stato di CONVALESCENZA senza necessità di visita presso strutture sanitarie militari.	Riconosciuto CONVALESCENTE con prognosi clinica inabilitante fino al ..... s.c.	Fino a recupero condizione psico-fisica utile.	① ③
C.	Stato di MALATTIA o CONVALESCENZA con necessità di visita presso struttura sanitarie militari.	Richiesta motivata di accertamento e inquadramento diagnostico ai fini di P.M.L.		④
D.	Scadenza periodi Malattia/Convalescenza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosecuzione P.M.L. come da condizione A o B</li> <li>• Richiesta motivata di accertamento e inquadramento diagnostico ai fini di P.M.L. qualora si verifichi la condizione C.</li> <li>• Conferma dell'idoneità al servizio.</li> <li>• Proposta di accertamento con visita collegiale (C.M.O.)</li> </ul>	Vedi condizione A o B.	⑤ ④ ⑥ ⑦ ⑨
E.	Ogni altra condizione segnalata o apprezzata che possa determinare una inidoneità permanente al servizio o altre forme di inabilità.	Proposta di accertamento con visita collegiale (C.M.O.).		⑧ ⑨
F.	Attesa di convocazione per visita collegiale della C.M.O.	Temporanea Non Idoneità in attesa di P.M.L. con visita collegiale (C.M.O.).	Fino a data di convocazione a visita collegiale (C.M.O.).	⑨

### NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- ① Il D.S.S. dovrà indicare se tale condizione è conseguenza, se del caso "in misura prevalente":
  - o di lesione/infermità dipendente o meno da causa di servizio;
  - o di ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio.
  - o altre condizioni sanitarie previste da disposizioni speciali.
- ② Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un'assenza continuativa superiore a 90 giorni, il Comando di appartenenza, 20 giorni prima della scadenza del periodo prescritto e, comunque, ove ricorra il caso, 30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio di valutazione, provvede a predisporre la richiesta dell'accertamento sanitario alla competente C.M.O.
- ③ Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un'assenza continuativa superiore a 60 giorni, 20 giorni prima della scadenza di tale periodo, il Comando di appartenenza provvederà, analogamente per quant'altro indicato nella nota ②, a predisporre la richiesta dell'accertamento sanitario alla competente C.M.O. Si precisa che il periodo prescrivibile di convalescenza è cumulabile con un periodo precedente di assenza per stato di malattia, in quanto si tratta di condizione medico-legale distinta e specificatamente prevista per il personale militare.
- ④ In tal caso, il D.S.S. individua la struttura sanitaria militare dotata delle necessarie capacità diagnostiche, prenotando l'accertamento richiesto. Il Direttore o Ufficiale Superiore medico delegato del D.M.M.L./C.O./POLICLINICO redige una certificazione sanitaria, conforme al Modello-ML in allegato B, ed adotta in forma monocratica la decisione sanitaria, con le stesse modalità previste per il D.S.S. nei casi di MALATTIA o CONVALESCENZA (condizioni A e B), proponendo agli E.D.R. richiedenti il P.M.L. del caso.
- ⑤ Ove necessario e sempre che non siano intervenuti i termini di cui alle note ② e ③.
- ⑥ Il D.S.S. può direttamente decidere e proporre al Comando di confermare l'idoneità al servizio già posseduta dal militare subito prima del periodo di assenza dal servizio. Dovrà invece disporre l'invio a visita collegiale solo nei casi in cui:
  - a) la patologia abbia lasciato esiti influenti sull'idoneità al servizio militare;
  - b) il periodo complessivo di assenza dal servizio abbia superato:
    - o 90 giorni continuativi per stato di MALATTIA;
    - o 60 giorni continuativi per stato di CONVALESCENZA.Per patologie di lieve entità la valutazione dell'idoneità da parte del D.S.S. all'atto del rientro in servizio non è di regola necessaria. Tale valutazione è però obbligatoria previa, occorrendo, visita diretta:
  - o quando l'assenza sia stata superiore a 20 giorni;
  - o quando, considerata la natura e il tipo di patologia, possa risultare comunque necessaria una valutazione/approfondimento ai fini preventivi o medico-legali.
- ⑦ Il D.S.S. propone l'accertamento con visita collegiale presso la C.M.O. competente solo nei seguenti casi:
  - a) il periodo di assenza dal servizio abbia superato i termini indicati nella nota ⑥, lett. b);
  - b) motivato dubbio sulla persistenza della idoneità al servizio militare;
  - c) sussistenza motivata di condizioni permanentemente inabilitanti.
- ⑧ Durante il rapporto d'impiego il personale militare può essere sottoposto, a domanda o d'ufficio, alla verifica della idoneità al servizio, oltre che per istituti normativi direttamente connessi ad aspetti concernenti l'idoneità o motivi di salute, anche per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, di conseguenti benefici (equo indennizzo, indennità una tantum, ecc.) oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio; in quest'ultimo caso devono essere forniti all'Ufficiale medico, attraverso una dettagliata relazione, gli elementi anamnestici e comportamentali a sostegno della richiesta di visita medico-collegiale.
- ⑨ Tale decisione, in via cautelativa ed eccezionale, può essere proposta dal D.S.S. al Comandante ove risulti necessario e non ricorrano le condizioni di cui ai punti A o B.